



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SOVERATO 1°”

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Olimpia, 14 - 88068 - Soverato (CZ) - Tel. 0967/21161

Codice Meccanografico: CZIC869004 - C.F. 84000710792

e-mail: czic869004@istruzione.gov.it – PEC: czic869004@pec.istruzione.it – sito web : www.icsoveratoprimo.edu.it

Prot. n. 8259/C1

Soverato, 05.09.2022

ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE

In data 05.09.2022, con il presente atto, valido a tutti gli effetti di legge, presso la sede dell’Istituzione Scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERATO 1° innanzi al sottoscritto RENATO DANIELE, in funzione di
DIRIGENTE SCOLASTICO IC SOVERATO 1°

alla presenza dei sottoscritti testimoni:

Sig. RAFFAELE CRITELLI DSGA DELL’ISTITUTO

Sig.ra FEUDALE ANNA PIA, DOCENTE COLLABORATORE DEL DS

Sig.ra SUPPA PATRIZIA, DOCENTE COLLABORATORE DEL DS

Sono presenti:

Nominativo del D.S.	Luogo e data di nascita Codice fiscale	Legale rappresentante pro-tempore dell’Istituzione Scolastica	Estremi delibera di adesione Consiglio Istituto
RENATO DANIELE	CARDINALE 23.07.1966 DNLRNT66L13B758Z	IC SOVERATO 1°	N. 10 DEL 19.10.2018 N. DEL ---.2022
		IC SIANO	
		IC BORGIA	
GIUSEPPE GUIDA	TRICASE IL 13.12.1976 GDUGPP76T13L419P	IC BORRELLO-FIORENTINO	N. 8 DEL 06.09.2022

Premesso che

L’art. 7 del DPR n. 275/1999 prevede che:

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità



del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.

6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:

a) la ricerca didattica e la sperimentazione;

b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;

c) la formazione in servizio del personale scolastico;

d) l'orientamento scolastico e professionale.

7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.

8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

Art. 3 del DPR n. 119/2009 prevede che:

1. Le istituzioni scolastiche ed educative possono collegarsi in rete per l'espletamento di compiti ed attività di interesse comune. Le relative modalità organizzative, gestionali ed operative sono definite e indicate in appositi accordi tra le istituzioni scolastiche interessate, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e delle norme di cui ai contratti collettivi in vigore. I dirigenti preposti alle istituzioni scolastiche interessate sottoscrivono gli accordi sentiti i direttori dei servizi generali e amministrativi e le rappresentanze sindacali unitarie delle medesime istituzioni.

2. L'impiego delle risorse di personale disponibili, ai sensi del comma 1, può riferirsi a tutti i profili professionali del personale medesimo.

3. Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell'insegnante teorico, dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente tecnico, può disporsi con apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico o in sostituzione dello stesso l'istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione. La predetta determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarietà rispetto all'organico di istituto.

4. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale e in attività di supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico.

le Istituzioni Scolastiche sopra menzionate hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni afferenti agli ambiti sopra citati;

tale collaborazione è finalizzata:

- alla migliore realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione e istruzione, nonché come



- centro di promozione culturale, sociale e miglioramento dell'iter formativo;
- a favorire una comunicazione più ampia e proficua fra le Istituzioni Scolastiche;
 - a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle Istituzioni Scolastiche;

con il presente atto si conviene quanto segue

Art. 1 – Norma di rinvio

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Definizioni

Per Istituzioni Scolastiche aderenti si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo e quelle che vi aderiscono anche successivamente.

Per Istituzioni scolastiche coinvolte si intendono quelle fra le Istituzioni scolastiche aderenti che siano coinvolte dalle attività oggetto dei Progetti attuativi del presente accordo.

Art. 3 – Denominazione

Viene costituito e istituito il collegamento in rete tra le Istituzioni scolastiche firmatarie del presente accordo, che assume la denominazione di Rete “”

Art. 4 – Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche che vi aderiscono per la progettazione e la realizzazione, anche mediante istituzione di laboratori, di:

- a) attività didattiche nell’ambito del progetto in rete HOSPES HOSPITI SACER



Art. 5 – Durata

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione al 31/08/2023. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 6 – Progettazione e Gestione delle attività

Le Istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione fra quelle indicate nel precedente art. 4.

- *scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.*

Le Istituzioni aderenti convengono lo scambio dei docenti

- GUALTIERI GIUSEPPE, DOCENTE A T.I. CLASSE DI CONCORSO ARTE E IMMAGINE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

assegnato, per l’anno scolastico 2022/2023, presso l’IC SOVERATO 1° ore 10, IC SIANO ore 4, IC BORGIA ore 4

- BRUZZESE MARIELLA, DOCENTE A T.I. CLASSE DI CONCORSO ARTE E IMMAGINE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

assegnata, per l'anno scolastico 2022/2023, presso l'IC BORRELLO-FIORENTINO LAMEZIA TERME,
ORE 18

Art. 7 – Utilizzazione del personale

L'IC SOVERATO 1° è firmatario dell'accordo di rete HOSPES HOSPITI SACER, cui aderiscono 31 Istituti della Calabria e della Campania, tra cui l'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SOVERATO, diretti entrambi dal Dirigente Scolastico Renato Daniele. La progettualità dell'Istituto prevede diversi percorsi teatrali e musicali. Considerate le competenze artistiche, in particolare in ambito figurativo, maturate nel percorso formativo ad indirizzo artistico, arricchite nel tempo, da una notevole formazione in ambito teatrale, con specifiche mansioni di allestimenti teatrali, scenografia, costumi, regia e produzione video, sarebbe significativo per l'IC SOVERATO 1° potersi avvalere della collaborazione della docente BRUZZESE MARIELLA, nota costumista e regista teatrale, per molti anni assegnata all'IC SOVERATO 1°. La docente possiede, inoltre, buone capacità di organizzazione e gestione di gruppi di ragazzi e bambini. Gestisce, infatti, insieme al marito Franco Procopio, nonché presidente dell'associazione culturale teatrale SPAZIOSCENICO con sede in Soverato, laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adulti presso il teatro Comunale di Soverato.

Art. 8 – Gestione amministrativa

I docenti, a livello amministrativi, verranno gestiti dalle rispettive scuole:

- Prof.ssa Bruzzese Mariella IC Borrello Lamezia Terme
- Prof. Gualtieri Giuseppe IC Soverato 1°, IC Borgia, IC Siano

Art. 9 – Norme finali

L'accordo viene inviato alle scuole aderenti. Lo stesso è pubblicato all'albo e depositato presso l'Ufficio di segreteria delle scuole aderenti. Gli interessati potranno prenderne visione ed estrarre copie.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda all'Ordinamento generale in materia di istruzione ed alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto Scuola.

Premesso che il Consiglio di Istituto dell'IC Soverato 1°, già nella seduta del 19.10.2018, aveva deliberato (Delibera n. 10) "di aderire, in futuro, ad eventuali "reti di scuole", finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, all'organizzazione di attività coerenti con le finalità istituzionali: didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità", il presente accordo verrà portato a ratifica nella prima seduta utile dei Consigli delle scuole aderenti, anno scolastico 2022/2023.

Letto; confermato e sottoscritto

Seguono firme

Istituzione Scolastica	Dirigente Scolastico	Firma
IC SOVERATO 1°	RENATO DANIELE	
IC BORRELLO-FIORENTINO	GIUSEPPE GUIDA	
IC SIANO		
IC BORGIA		